

A background image showing a group of business professionals in a modern office setting, seated around a table and engaged in a meeting. The image is slightly blurred and has a dark overlay to make the text stand out.

 OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Luglio 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Responsabilità dell'ente e indeterminatezza del capo di imputazione: l'ordinanza del Tribunale di Milano nel caso Visibilia



Si segnala l'interessante ordinanza con cui il Tribunale di Milano, accogliendo l'eccezione di nullità per indeterminatezza e genericità del capo d'imputazione sollevata dalla difesa dell'ente imputato ex D.lgs. 231/01, ha dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Visibilia S.r.l. in liquidazione.

I giudici meneghini, sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale di Biella dell'ottobre 2024 e della recente ordinanza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Firenze, hanno confermato che l'imputazione a carico dell'ente non può limitarsi al richiamo del solo reato presupposto e all'individuazione dei profili di interesse e vantaggio teleologicamente connessi alla commissione del reato stesso, dovendo invece specificare anche i profili di "colpa di organizzazione" che, nel caso concreto, hanno agevolato la realizzazione del fatto criminoso.

Il Tribunale di Milano, al fine di pervenire alle conclusioni pocanzi esposte, ha preso le proprie mosse dall'art. 59 co. 2 D.lgs. 231/2001 – rubricato "contestazione dell'illecito amministrativo" – il

quale impone una descrizione del fatto-illecito amministrativo comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, desumibili dagli artt. 5 – 7 e 11 ss. del d. lgs. n. 231/2001, escludendo dunque la possibilità di procedere a contestazioni implicite da relazionare ai reati presupposto.

I giudici di merito hanno rilevato che nel caso di specie *"non risulta che il pubblico ministero abbia delineato in maniera sufficiente i tratti essenziali dell'incolpazione, (...) di conseguenza, in base agli atti offerti in valutazione, la conoscenza concreta dell'addebito risulta non adeguatamente specificata anche attraverso il contenuto del fascicolo processuale"*.

Inoltre, il capo di incolpazione formulato dal Pubblico Ministero non chiarisce se la Società abbia adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o altri presidi di controllo – seppur non formalizzati – idonei a regolare il processo aziendale di formazione del bilancio.

In conclusione, il Tribunale di Milano ha confermato il recente filone giurisprudenziale che censura ogni forma di automatismo tra l'esistenza del reato presupposto, la responsabilità dell'ente e l'inidoneità delle procedure o del Modello di Organizzazione e Gestione, dovendo invece *"collocarsi idealmente nel momento in cui il fatto è stato commesso, secondo un criterio di prognosi postuma, e verificare la prevedibilità ed evitabilità del fatto lesivo qualora fossero state adottate modalità di organizzazione e gestione idonee e concretamente efficaci, valutando se in tal caso il reato si sarebbe verificato o se questa eventualità sarebbe stata comunque ridotta"*.

Il licenziamento ritorsivo a seguito della segnalazione Whistleblowing: l'onere della prova grava sul datore di lavoro



Il Tribunale di Milano Sezione Lavoro con sentenza n. 1680/2025 ha dato per la prima volta applicazione alla normativa *whistleblowing* con specifico riferimento all'art. 17 D.lgs. 24/2023.

Il caso posto all'attenzione dei giudici ha riguardato il licenziamento "per giusta causa" intimato a un lavoratore, ritenuto dallo stesso ritorsivo e pertanto impugnato.

Alla base delle doglianze difensive e dunque della tesi per cui il licenziamento intimato avesse natura ritorsiva, il ricorrente ha evidenziato i difficili rapporti intercorrenti tra lo stesso e la Società, le contestazioni da lui sollevate nei riguardi della propria Responsabile nei mesi precedenti al licenziamento ed infine la segnalazione *whistleblowing* inoltrata appena un mese prima.

Segnatamente, nei mesi precedenti al licenziamento e precisamente nei mesi di marzo/aprile 2024, il ricorrente aveva dapprima compilato una *Global Survey* nell'ambito di un'indagine portata avanti dal Dipartimento delle Risorse Umane all'interno della quale aveva espresso alcune osservazioni negative nei riguardi della propria Responsabile che, per quanto anonimo, aveva richiesto l'inserimento di alcuni dati di per sé idonei ad identificare i sottoscrittori.

Non a caso, nei primi giorni di aprile la Responsabile del ricorrente aveva lui riferito di essere venuta a conoscenza della valutazione negativa espressa mediante la compilazione della *Global Survey* e da lì i rapporti tra gli stessi erano andati peggiorando.

Per tali ragioni, il 22 di aprile il ricorrente aveva inoltrato una segnalazione *whistleblowing* mediante gli appositi canali messi a disposizione da parte della Società.

In data 9 maggio lo stesso aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare motivata da diversi elementi. Successivamente, in data 16 maggio il ricorrente aveva poi ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa con effetto immediato e senza preavviso.

Per tali ragioni, stante la singolarità degli eventi, la loro vicinanza temporale e l'assoluta infondatezza degli elementi posti a fondamento dapprima della contestazione disciplinare e successivamente del licenziamento, il ricorrente ha impugnato quest'ultimo ritenendolo ritorsivo.

Il Tribunale di Milano Sezione Lavoro ha accolto il ricorso evidenziando come, in punto di onere della prova, in caso di licenziamento ritorsivo, sia intervenuta di recente il D.lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva europea in tema di *whistleblowing*.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023 "l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere".

Pertanto, grava sul datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento o altre misure ritorsive non sono stati adottati in conseguenza alla segnalazione *whistleblowing*.

Sulla scorta di tale normativa, il Tribunale adito ha ritenuto che il compendio probatorio e, nello specifico, la vicinanza temporale degli eventi (la *Global Survey* e la segnalazione *whistleblowing* di poco precedenti allo stesso) nonché gli elementi portati dal datore di lavoro a sostegno della legittimità del licenziamento, non permettesse di ritenere l'estraneità della segnalazione *whistleblowing* al licenziamento ma al contrario, ne costituisca la causa, elemento che connota la natura ritorsiva del licenziamento.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento e, per l'effetto, ordinato al datore di lavoro l'immediata reintegra del lavoratore.

* * *

Rilevanza probatoria autonoma degli accertamenti fiscali e reato di occultamento¹



La Corte di cassazione ha ribadito che il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 si configura anche qualora i documenti fiscali siano esclusivamente reperibili presso terzi e non presso il contribuente.

La pronuncia, inoltre, consolida l'orientamento che attribuisce rilevanza probatoria autonoma agli accertamenti fiscali, sottolineando

l'importanza di un'adeguata documentazione a fondamento della difesa.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte è deciso con la sentenza n. 19864/2025, depositata il 28 maggio scorso, vede come imputato il legale rappresentante di alcune società operanti nel commercio di metalli, condannato per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 74/2000, nonché per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili ex art. 10 s.d.

Il primo dei temi di particolare rilevanza applicativa in materia di reati tributari sul quale si è pronunciata la Corte riguarda il valore probatorio nel giudizio penale degli elementi induttivi valorizzati in sede di accertamento tributario.

La difesa sul punto aveva contestato l'operato dei giudici di merito per aver fondato il giudizio di responsabilità sulla base dei soli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, omettendo di valorizzare una pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare l'inconsistenza dell'impianto accusatorio.

La cassazione ha tuttavia ribadito che il giudice penale può fondare la propria decisione anche sugli elementi induttivi adottati dall'Amministrazione finanziaria, purché adeguatamente motivati e supportati da elementi fattuali e fermo restando il rispetto delle regole ad esso proprie e dell'onere probatorio gravante sull'accusa.

Nel caso in esame, i giudici di merito – osserva la Corte – hanno offerto *"ampia motivazione in merito alla solidità dell'impianto accusatorio, allegando le fatture rinvenute in sede di perquisizione domiciliare presso l'abitazione*

¹ Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio Giustizia Tributaria nell'ambito della rubrica mensile "Focus Penale Tributario".

dell'imputato e la copiosa documentazione afferente alle due società – tra cui le fatture emesse – rinvenuta presso le ditte clienti. Inoltre, la verifica della Guardia di Finanza ha consentito di riscontrare i pagamenti effettivamente intercorsi rispetto alle fatture, oltre a movimentazioni in uscita non giustificate, specie per prelievi in contante da parte dell'imputato".

Quanto, invece, al diverso motivo di ricorso relativo alla ricostruzione all'ammontare dell'imposta evasa, asseritamente realizzata omettendo di computare i costi sostenuti nel medesimo periodo, il Collegio ha ribadito che, laddove i relativi pagamenti non siano tracciati o documentati, l'onere di comprovare l'esistenza di costi deducibili grava sull'imputato.

La pronuncia ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui l'onere probatorio in materia di costi incombe sul contribuente anche in sede penale e l'assenza di prova comporta l'imputazione integrale dei ricavi non dichiarati come base imponibile, con riflessi diretti sulla determinazione dell'imposta evasa.

La sentenza in commento, pertanto, assume rilevanza pratica significativa nella misura in cui ribadisce la centralità della prova documentale nel giudizio penal-tributario, così adombrando la necessità di predisporre sin dalla fase di merito il cuore della difesa.

Ciò che è possibile mediante allegazioni e produzioni documentali idonee a giustificare pagamenti e movimentazioni bancarie nonché, eventualmente, attraverso documenti extracontabili astrattamente idonei, se non altro, a ingenerare un ragionevole dubbio circa la deducibilità o meno dei costi.

In assenza di allegazioni e di adeguate deduzioni difensive, è innegabile il rischio che la presunzione di imponibilità, pur non

automaticamente traslabile dal piano amministrativo a quello penale, assuma consistenza di elemento di prova decisivo.

Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia riguarda la configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

Nel caso concreto, le fatture – non rinvenute presso il contribuente – erano state invece rinvenute presso i terzi destinatari (clienti). La difesa aveva sostenuto la configurabilità dell'ipotesi di mera omissione di tenuta o conservazione, sanzionabile solo in via amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità il rinvenimento dei documenti unicamente presso terzi, a fronte dell'assenza totale di scritture presso l'obbligato, costituisce indice logico della volontà di occultamento o distruzione, come tale suscettibile di integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

* * *

Abrogazione dell'abuso d'ufficio e questioni di legittimità costituzionale: le motivazioni della sentenza della Corte



La Corte costituzionale ha depositato i motivi della sentenza del 7 maggio scorso, con la quale

ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità sollevate da 14 diversi giudici di merito e di legittimità in merito all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, introdotta con la L. 114/2024.

I giudici rimettenti avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sia in relazione all'art. 117 co. 1 Cost., contestando il contrasto tra la disposizione abrogatrice della L. 114/2024 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Mérida), sia per asserita violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost.

La Corte ha riconosciuto l'ammissibilità delle sole questioni attinenti al contrasto con l'art. 117 Cost., affermando invece l'inammissibilità delle seconde, sulla base del costante orientamento secondo cui, quando formulate sulla base degli artt. 3 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale sono precluse se il loro accoglimento produrrebbe un effetto *"in malam partem"*, in quanto espansivo del perimetro di rilevanza penale.

In merito, quindi, alle sole questioni ritenute ammissibili, la Corte costituzionale ha affermato il principio in base al quale l'abrogazione del reato di cui all'art. 323 c.p. non contrasta con la Convenzione di Mérida, approfonditamente analizzata dalla Corte per arrivare ad escludere che dalla stessa possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso d'ufficio, tanto più se si considera che tale fattispecie non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti degli Stati firmatari.

In definitiva, la Corte ha concluso di *"non potere sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante dall'abolizione del delitto di abuso d'ufficio, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore: se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato – emblematicamente illustrati dalle vicende oggetto dei quattordici giudizi a quibus – possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati"*.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it